SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1743/09

UDIENZA DEL

12/07/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

12 LUG 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 7 OTT 2010

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**GHIGLIAZZA**	**ANTONIO**	**Presidente**
☐	**GRAZIANO**	**FABIO**	**Relatore**
☐	**CASTELLI**	**FRANCO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]/09
  depositato il [redacted]/2009

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° [redacted] DONAZIONE 2009
  contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:
[redacted]

difeso da:
[redacted] SALOMONE FILIPPO
[redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente notaio dott. [redacted], difeso e rappresentato dai dott. [redacted] Filippo Salomone, giusta procura a margine del ricorso, ha ritualmente impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni di cui in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1 ha liquidato l'imposta di donazione nella misura del 4% in relazione al trust di cui all'atto del medesimo notaio del [redacted]/2009, registrato in via telematica il [redacted]/2009 al n. [redacted], ritenendolo illegittimi sotto diversi profili; ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia, regolarmente costituitasi, ha controdedotto per la infondatezza dei motivi di ricorso, del quale ha chiesto, di conseguenza, la reiezione, con vittoria delle spese di giudizio.

Il ricorso è stato esaminato alla pubblica udienza del 12/7/2010, alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i documenti, udite le parti alla pubblica udienza di trattazione, a scioglimento della riserva formulata in tale udienza, formula le seguenti osservazioni, decidendo in conseguenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

L'Agenzia ha liquidato e richiesto l'imposta di donazione "*in considerazione del fatto che nell'atto istitutivo del trust "The [redacted] trust" i beneficiari finali sono individuati nei "figli nascituri del disponente al raggiungimento della loro maggiore età"* in applicazione della circolare del 22/1/2008, n. 3/E nella quale è disposto che il trust vada tassato nel momento segregativo del patrimonio nelle mani del trustee e che possano applicarsi le aliquote agevolate del 4% o 6% - come è stato fatto nella fattispecie in esame - se il beneficiario finale risulta individuato anche solo come categoria di parentela. Con l'atto impugnato, inoltre, l'Agenzia ha escluso l'applicazione delle franchigie in quanto nell'atto istitutivo del trust il soggetto beneficiario finale non è identificabile nella sua individualità.

L'avviso di liquidazione oggetto della presente controversia appare illegittimo.

La Commissione ritiene che nella fattispecie in esame debbano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 58, 2° e 5° comma, del d.lgs. 31/10/1990, n. 346, secondo cui

> *"2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva".*
>
> *5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione"*

Nonché quelle di cui all'art. 27, 1° e 2° comma, del t.u. 26/4/1986, n. 131, secondo cui

> *"1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.*

2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione".

Nel trust di cui all'atto del notaio ricorrente – i cui estremi sono stati sopra menzionati – i beneficiari finali sono identificati nelle figure dei *"figli nascituri del disponente al raggiungimento della loro maggiore età"*; si è, dunque, in presenza di un atto sottoposto a condizione sospensiva, che dovrà essere sottoposto a tassazione solo e se tale condizione di verificherà: il momento in cui l'Ufficio potrà pretendere l'imposta sulle donazioni è quello in cui verrà posto in essere il trasferimento della ricchezza ai figli del disponente sig. [redacted]

Resta assorbito il motivo di ricorso afferente la mancata applicazione della franchigia di un milione di euro di cui all'art. 2, 49° comma, lett. a) del d.l. n. 262/2006.

Le peculiarità delle circostanze in fatto prese in esame nella controversia e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 12/7/2010.

Il Presidente: avv. Antonio Ghigliazza

Il Relatore: dott. Fabio Graziano